

Roma, 17/06/2024

Circolare 21 – 2024

PUBBLICITÀ DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI 2023 SCADENZA 30-06-2024 PER ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ONLUS

Art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017

1

I **beneficiari di sovvenzioni, contributi ed altri aiuti erogati da parte di una Pubblica Amministrazione/Ente assimilato** sono tenuti ad ottemperare all'**obbligo di trasparenza** previsto dall'**articolo 1, commi da 125 a 125-sexies e 125, Legge n. 124/2024**, fornendo alcune informazioni nella Nota integrativa al bilancio ovvero sul proprio sito internet / portale digitale, a seconda della categoria di appartenenza.

Con riferimento all'adempimento in esame, è stata più volte prevista la proroga della sospensione del regime sanzionatorio, da ultimo al 31/12/2023. Non essendo stata prevista un'ulteriore proroga, **dall'01/01/2024 il predetto regime diventa pienamente operativo.**

Enti Religiosi ESCLUSI --- L'obbligo di pubblicità è imposto a soggetti specifici, restando irrilevante la natura e la modalità dell'attività svolta. **Tra i destinatari di tale obbligo NON sono inclusi gli Enti Religiosi** come chiarito anche dalla **CEI** con una **nota del 2019 pubblicata nel suo sito internet** (riportata in calce alla seguente Circolare).

Associazioni, Fondazioni, Onlus INCLUSI --- Diversamente, **i rami ONLUS / Terzo Settore costituiti dagli Enti Religiosi, nonché associazioni, fondazioni, società ad essi collegati sono soggetti a tali obblighi.**

Tali soggetti devono adempiere all'obbligo in esame tramite la pubblicazione delle informazioni, entro il 30/06 di ogni anno:

- sul proprio **sito internet**,
ovvero
- su analogo **portale digitale**

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 2/2019, ha chiarito che, per i soggetti diversi dalle imprese, in mancanza di sito internet, è possibile pubblicare le informazioni anche utilizzando la propria pagina Facebook o sul sito internet della rete associativa cui il soggetto aderisce.

Scadenza 2024 → 01/07/2024 (il 30/06 cade di domenica)

Benefici economici da segnalare

L'obbligo informativo in esame è richiesto per i benefici aventi determinate caratteristiche ed erogati da soggetti specificatamente individuati.

- ➔ Devono essere segnalati **“sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.**

- I benefici devono essere stati **erogati nell'esercizio finanziario precedente**.
- Per i benefici in denaro si dovrà far riferimento al criterio di cassa
 - Per le erogazioni in natura, il vantaggio economico risulta di competenza dell'esercizio in cui lo stesso è ricevuto e fruito.
- I benefici devono essere, nel periodo considerato, di **importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro** – tale limite va inteso in senso cumulativo: è quindi riferito a tutti i benefici economici ricevuti e non alle singole erogazioni. Se i benefici economici superano la predetta soglia, devono essere "pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000 euro".

L'obbligo di trasparenza prescinde dalla forma (sovvenzione o beneficio) e dalla circostanza che il vantaggio economico sia in denaro o in natura (ad esempio, va segnalata la messa a disposizione, a favore del beneficiario, di un immobile pubblico a titolo gratuito).

Vanno segnalati tutti gli aiuti "**non traenti titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico**" (non devono cioè trarre origine dallo scambio tra prestazione di bene/servizio e pagamento di corrispettivo).

Soggetti erogatori dei benefici

- ❖ **Pubblica Amministrazione** *ex art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001*
 - Tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi:
 - Istituti e Scuole di ogni ordine e grado;
 - Istituzioni universitarie;
 - CCIAA e loro associazioni;
 - Amministrazioni, aziende ed enti del SSN;
 - ...
- ❖ **Altri soggetti** *ex art. 2-bis, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013*
 - Autorità portuali
 - Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
 - Enti pubblici economici e Ordini professionali
 - ...

Esclusioni

L'obbligo di pubblicità NON sussiste per gli **aiuti di Stato / "de minimis"** contenuti nel **Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)**.

Sono altresì **esclusi** dall'obbligo di trasparenza **gli aiuti**:

- **aventi carattere generale** (ad esempio: agevolazioni / contributi riconosciuti a tutti i soggetti che presentano determinate condizioni), a prescindere dalla modalità di fruizione (ad esempio, credito d'imposta, contributo in denaro, ...).

Per “*carattere generale*” si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni. La normativa in esame si concentra sui *rapporti bilaterali*, nei quali un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio ad un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa.

- **che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto ovvero dovuti a titolo di risarcimento.**

Informazioni da riportare sul sito Internet / portale digitale

È sufficiente riportare quanto di seguito.

In riferimento all'art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che l'Ente/Associazione _____ ha ricevuto, nel corso dell'esercizio _____, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, che vengono dettagliati nella seguente tabella.

Provvidenze pubbliche ricevute			
Soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale

Regime sanzionatorio

L'inosservanza dell'obbligo di pubblicità comporta l'applicazione:

- della **sanzione pari all' 1% di quanto ricevuto, con un minimo di 2.000 euro;**
- della **sanzione accessoria** dell'adempimento dell'obbligo in esame.

La verifica dell'inadempimento spetta alla Pubblica Amministrazione erogante / Amministrazione vigilante o competente per materia, la quale provvede anche all'irrogazione delle sanzioni.

➔ È prevista l'**integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui, decorsi 90 giorni dalla contestazione, il soggetto interessato non provveda all'adempimento in esame.**

ATTENZIONE --- il **regime sanzionatorio** è **pienamente operativo dal 2024** (con riferimento ai benefici ricevuti nel 2023).

Lo Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti.

Con preghiera di prendere nota.

Studio Curina et Rossi
Rossi Dott. Federico

Allegati: - nota sito CEI “Enti Ecclesiastici e obblighi di pubblicità”

[Home](#)[Ufficio](#)[Documenti](#)[Diritto canonico particolare delle Chiese italiane](#)[Aree Tematiche](#)[Notiziario CEI](#)[Convegni e Seminari](#)[Sussidi](#)[Comunità energetiche rinnovabili](#)

ENTI ECCLESIASTICI E TERZO SETTORE

Enti ecclesiastici e obblighi di pubblicità

Gli enti ecclesiastici non sono soggetti agli obblighi di pubblicità dei contributi pubblici previsti dalla legge.

27 Marzo 2019



L'art. 1, cc. 125-129 della l. 4 agosto 2017, n. 124 stabilisce che alcuni soggetti pubblichino, nei propri siti o nei portali digitali, un'informativa relativa a "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere", superiori a 10.000 euro, ricevuti da pubbliche amministrazioni o da società controllate da esse o in partecipazione pubblica o da altri enti indicati nell'art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

- a) le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente (art. 13, legge n. 349 del 1986);
- b) le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (art. 137, Codice del consumo, d.lgs. n. 206 del 2005);
- c) le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus (ai sensi del d.lgs. n. 460 del 1997);
- d) le imprese.

In sostanza, l'obbligo di pubblicazione è imposto a soggetti specifici e resta irrilevante la natura e le modalità dell'attività svolta. Tra i destinatari di tale obbligo non sono inclusi gli enti ecclesiastici. I successivi interventi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (circolare 11 gennaio 2019 n.2) e del Consiglio di Stato (parere n. 1449/2018) non ampliano in alcun modo tali destinatari, individuandoli ancora una volta tassativamente.

Per tali motivi, gli enti ecclesiastici in quanto tali non sono soggetti agli obblighi previsti nell'art. 1, cc. 125-129 della l. 4 agosto 2017, n. 124.

Diversamente, i rami ONLUS/Terzo Settore costituiti da enti ecclesiastici nonché associazioni, fondazioni, società ad essi collegati sono soggetti a tali obblighi.

Alla luce del citato parere del Consiglio di Stato, la sanzione della restituzione delle somme ai soggetti eroganti prevista in caso di inadempimento a tali obblighi è applicabile solo alle imprese; rimangono escluse associazioni, fondazioni e ONLUS.

Restano evidentemente impregiudicati tutti gli obblighi posti in capo agli enti della Chiesa dal diritto canonico universale e particolare circa la rendicontazione.

Roma, 21 febbraio 2019

ALLEGATI